

CONFIDI TRENTO IMPRESE – Società cooperativa

Sede legale/direzionale: 38122 TRENTO, Via San Daniele Comboni, 7

Sede operativa: 38121 TRENTO, Via del Brennero, 182

Telefono: 0461 – 431800 Fax: 0461 - 431810

C.F. – P.I. – Nm C.C.I.A.A. Trento: 00274390228

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.: n. 111
codice mecc. 19517.2

Numero iscrizione Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157724

Sito internet: www.confiditrentinoimprese.it

E-mail: info@cti.tn.it Pec: info@pec.cti.tn.it



Aggiornamento n. 2 del 12 gennaio 2017

FOGLIO INFORMATIVO “FIDEIUSSIONE SPECIFICA”

La **fideiussione specifica** è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale (cliente del Confidi), il pagamento di un debito di quest'ultimo derivante da una specifica operazione. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde, in caso di inadempimento del debitore garantito, con tutto il suo patrimonio.

Tra i principali rischi segnaliamo:

- il rischio per il fideiussore di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover rimborsare al Confidi le somme che questo deve restituire perché il pagamento garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover restituire al Confidi le somme da quest'ultimo erogate al debitore principale, nei casi in cui l'obbligazione garantita sia dichiarata invalida.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese per invio documenti trasparenza	€ 0,00
Imposta di bollo sul contratto	Come da normative vigente

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Nel caso in cui l'operazione garantita sia **un'apertura di credito a tempo indeterminato**, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione al Confidi con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dal Confidi solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e diviene efficace trascorsi 4 giorni lavorativi dalla sua ricezione.

Il fideiussore può recedere senza che il Confidi sia tenuto ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Nel caso in cui il credito concesso sia **a tempo determinato**, il fideiussore non può recedere nel corso della operazione dalla garanzia, che rimane efficace anche nel caso di proroghe e/o dilazioni di pagamento, fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi totali o parziali dell'operazione a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo sia stata comunicata dal Confidi al fideiussore e quest'ultimo abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nel caso in cui sia ammesso il recesso del fideiussore, i tempi di chiusura sono immediati ferme restando in capo al fideiussore tutte le obbligazioni in essere al momento del recesso,.

Reclami

1. Il Confidi osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e il Confidi, relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
3. Il cliente può presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo **ufficio.reclami@cti.tn.it**. Il Confidi risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
4. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con il Confidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.
6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4.

LEGENDA

Garante / Fideiussore	E' la persona che rilascia la fideiussione e che si obbliga, solidalmente con il debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo al Confidi.
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore del Confidi.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Confidi) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare al Confidi nel caso di inadempimento del debitore principale.
Fideiussore professionista	E' la persona che riveste la qualifica di professionista (soggetto che presta fideiussione per scopi inerenti alla sua attività professionale) e che garantisce l'obbligazione di altro professionista (soggetto che ha assunto l'obbligazione principale per scopi inerenti alla propria attività professionale).

Il/la sottoscritto/a
dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

.....
Data

.....
Firma